PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 4 (Capitolato Allegato F)

Il tracciato della linea riportato nei piani parcellari, e la relativa livellazione longitudinale saranno assoggettati all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici prima di por mano ai lavori. Nell'atto del definitivo tracciamento sul terreno, potranno essere, previo il consenso del Ministero, introdotte quelle modificazioni che saranno necessarie per trasportare l'ubicazione delle stazioni a quella parte degli abitati che sara' riconosciuta piu' adatta. Non potranno pero' in alcun caso essere introdotte curve di raggio minore ai 500 metri sovra indicati, ne' pendenze superiori a quelle segnate nel profilo di massima approvato, ne' che superino il 2 per 1000 nelle stazioni.

§. 2.

Norme per la costruzione del corpo stradale, delle opere d'arte e dei fabbricati.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato F
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-f-art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it